



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 24 DEL 29-05-2020

Reg. generale n. 65 del 29-05-2020

Oggetto: RICOGNIZIONE DELL'AREA MERCATALE DI TREIA CAPOLUOGO PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVID-19.

OSSERVATI i seguenti ordinamenti:

- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera k), che contempla la possibilità di chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.P.C.M. 1 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*";
- D.P.C.M. 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse*

- all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS – 19*”, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale”*;
 - D.P.C.M. 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
 - D.L. 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
 - D.P.C.M. 1° aprile 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
 - D.P.C.M. 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
 - D.P.C.M. 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
 - D.L. 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, recante ulteriori *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, in cui, all'articolo 1, comma 14, si dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
 - D.P.C.M. 17 maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
 - D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;
 - Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27, *“Testo unico in materia di commercio”*;
 - Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8 *“Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”*;
 - D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020 avente ad oggetto *“Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere”*, in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante);
 - D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 15 maggio 2020 *“Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e*

commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020”;

RICHIAMATA altresì, la propria Ordinanza n. 23/62R.G. “Attuazione misure di contenimento per la gestione emergenza COVID-19: individuazione di suolo pubblico da adibire allo svolgimento del commercio su area pubblica in via Guido Rossa – mercato settimanale Passo di Treia”;

CONSIDERATO che l’obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto ha la duplice finalità di favorire l’applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e del distanziamento sociale quale unica risorsa utile a limitare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, nonché quella di incentivare la ripresa delle attività economiche attraverso misure concernenti la diminuzione della pressione fiscale unita alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;

ATTESO che:

- la previsione dell’esonero parziale dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del canone di occupazione permanente (Cosap) da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessione di autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico, ed inoltre anche con riferimento alle nuove concessioni rilasciate per il periodo maggio-settembre 2020, costituisce un atto doveroso contemplato dalla normativa di settore funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati in questo momento di grande difficoltà e congettura economica;
- il suddetto regime autorizzatorio semplificato comporta momentaneamente la sospensione di tutte le norme relative al processo autorizzatorio di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane e strutture amovibili, connessi all’esercizio dell’attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e di altre attività commerciali, allo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti previsti dalle attuali normative;
- l’esenzione del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ha creato la possibilità, da parte dell’esercente, di fruire di ulteriori spazi da usare in sicurezza, per l’esercizio dell’attività, a compensazione delle criticità connesse alla gestione di spazi interni che dimensionalmente rendono difficile garantire, in base alla domanda, il servizio in sicurezza della clientela conseguentemente all’applicazione della misura di contenimento del distanziamento sociale;

VALUTATO che l’utilizzo del suolo pubblico, concertando il distanziamento sociale, l’attuazione coordinata delle misure di sicurezza della viabilità e l’incentivazione alla ripresa economica, sia per quanto riguarda le attività di commercio su area pubblica che per i pubblici esercizi, costituisce obiettivo di questa Amministrazione, oltre che condizione essenziale della qualità di vita di tutta la comunità;

VISTE le richieste di concessioni di occupazione di suolo pubblico per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dall’ufficio competente:

- Bar il Grottino di Iafrate Federico - Via Lanzi n. 2
Autorizzazione del 21/05/2020 prot. n. 7337/7935
Luogo: Piazza della Repubblica;
- Bar Pizzeria da Michè di Benedetti Michele - C.so Italia Libera n. 6
Autorizzazione del 21/05/2020 prot. n. 7793/7955
Luogo: Piazza della Repubblica;
- Ristorante Pub La Cantinetta di Costache Daniela - V.lo del Comune n. 1
Autorizzazione del 21/05/2020 prot. n. 7909/7960

- Luogo: Piazza della Repubblica;
- Caffè Corradino di Cori Carla - Via L. Bonvecchi n. 3
Autorizzazione del 21/05/2020 prot. n. 7719/7956
Luogo: Piazza Arcangeli;
- Sab di Labora s.r.l. – Via D. Minzoni n. 12
Autorizzazione del 28/05/2020 prot. n. 7948/8286
Luogo: Piazza Arcangeli;

ESAMINATO che:

- il mercato, in forza delle normative vigenti sopra richiamate, deve essere organizzato in due aree mercatali distinte: settore alimentare e non alimentare e, solo qualora questa separazione non fosse possibile, si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari;
- in base ai protocolli a contrasto del COVID-19, si rende necessario un ampliamento dell'area mercatale con reperimento di spazi pubblici in adiacenza da utilizzare sia per l'attuazione di protocolli di distanziamento tra operatori sia per attuare una riorganizzazione razionale dei posteggi esistenti;

DATO ATTO che:

- in Piazza della Repubblica, Corso Italia Libera, Piazza Don P. Arcangeli, Via L. Bonvecchi e Viale N. Sauro, il martedì si svolge l'attività di commercio su aree pubbliche per i settori merceologici alimentari e non alimentari in commistione, esercitata su posteggi di cui solo alcuni di essi risultanti oggetto di assegnazione con regolare concessione, agli atti del settore di competenza, mentre gli altri restanti risultano attribuiti giornalmente con operazioni di spunta tra gli operatori presenti e richiedenti, su posteggi vacanti di cui i precedenti concessionari hanno comunicato in tempi diversi la cessazione dell'attività o sia stata disposta con provvedimento *ad hoc* la revoca o la sospensione della autorizzazione;
- i posteggi assegnati con operazioni di spunta hanno contribuito al mantenimento, nel tempo, del punto d'incontro tra venditore ed acquirente e un scambio qualificato di risorsa produttiva, che risponda alla domanda dell'utenza;
- è dovere di questa Amministrazione garantire la necessaria applicazione dei protocolli di sicurezza, garantendo la suddivisione dell'area mercatale in settori merceologici alimentare e non alimentare, la concessione di spazio pubblico contiguo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel centro storico treiese, al fine di promuovere il rilancio dell'intero comparto produttivo, cercando soluzioni a contenimento del disagio che necessariamente sono inerenti l'esercizio di attività produttive in questa fase emergenziale;
- necessita garantire la fruibilità di spazi pubblici, anche agli esercenti il commercio ambulante non concessionari di posteggio con l'impegno di reperire ulteriori spazi da assegnare offrendo opportunità di lavoro e superando i limiti normativi;
- è stato acquisito informalmente il parere favorevole degli operatori commerciali assegnatari di posteggi in concessione nell'area mercatale di Treia capoluogo;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Maurelli, Vicecomandante appartenente al V Settore "*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*";

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la ricognizione temporanea dei posteggi dell'area mercatale di Treia capoluogo, attuando un accorpamento dei posteggi siti in viale Nazario Sauro e un trasferimento nella suddetta via degli operatori esercitanti nel settore non alimentare concessionari di posteggi in Piazza della Repubblica, nel periodo ricompreso dal 2 giugno al 31 luglio 2020, dalle ore 06.00 alle ore 14.00 n salvo ulteriori proroghe;

In particolare:

- per il settore merceologico alimentare, i posteggi sono istituiti in Piazza della Repubblica lato opposto edificio comunale, come da planimetria allegata;
- per il settore merceologico non alimentare, i posteggi sono istituiti negli stalli di sosta siti in Viale Nazario Sauro, nell'area compresa tra Porta Cassera e l'accesso al Museo Archeologico;
- gli operatori concessionari di posteggi nn. 6, 12, 17, 23, 32 e 35 siti in Piazza della Repubblica, Via Luigi Bonvecchi e Piazza Arcangeli (settore non alimentare) verranno trasferiti in viale Nazario Sauro in adiacenza ai posteggi occupati dai concessionari ivi presenti, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale da attuarsi tra gli operatori economici e tra gli stessi e gli utenti;
- l'istituzione di n. 4 (quattro posteggi) da assegnare attraverso le operazioni di spunta agli esercenti il commercio su aree pubbliche non concessionari di posteggio, di cui due in Viale Nazario Sauro e due in Piazza della Repubblica;
- il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in difetto, nell'area mercatale aggiuntiva, ricompresa tra la Porta Cassera e il Museo Archeologico, dalle ore 06.00 alle ore 14.00;

DISPONE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;

AVVERTE

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti consegnerà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 CdS sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In riferimento all'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vicecomandante

Dott.ssa Elisabetta Maurelli

Il VICESINDACO

Dott. David Buschittari

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di aggiornamento del Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, regolamento UE n. 679/2016), che dettano prescrizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Si informa, ai fini di tutela dei dati personali:

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, di correttezza liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato;
- i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Treia - Settore Polizia locale esclusivamente nell'ambito del presente procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e alla relativa ordinanza di segnalamento temporaneo di cantiere stradale temporaneo;
- i dati forniti potranno utilizzarsi per gli adempimenti amministrativi connessi al presente procedimento autorizzatorio e disposti dalla legislazione vigente;
- il trattamento sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;
- i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate e degli adempimenti previsti, controlli, ecc.);
- il titolare del trattamento è il Comune di Treia nella persona del vicesindaco pro tempore, David Buschittari;
- il responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Suap" Dott.ssa Barbara Foglia;
- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.